

## CONGRESSO UNAA - BARI 8-9 NOVEMBRE 2024

### RELAZIONE TECNICA INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La presente relazione tecnica accompagna la proposta avanzata dall'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (UNAA) per modificare gli artt. 13 e 14 del disegno di legge sull'intelligenza artificiale, attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari.

#### **Art. 13**

##### **Quadro normativo del ddl**

L'art. 13 nella sua versione attuale prevede che:

*"1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.*

*2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.*

*3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori".*

##### **Proposta di modifica**

L'UNAA ritiene che l'art. 13 nella sua proposta di formulazione sia carente in quanto non sufficientemente tutelante nella parte in cui, anche in ossequio al principio stabilito dall'art. 3 della L. 241/1990 che impone che ogni provvedimento amministrativo sia

motivato, in nessuna parte del dettato tiene conto di dare necessaria esplicitazione delle ragioni e delle finalità che giustificano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con conseguente garanzia del rispetto dei principi stabiliti sia dalla norma comunitaria che dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del medesimo disegno legge.

L'UNAA ritiene che, in difetto dell'auspicato accoglimento della proposta di modifica, vi sia il rischio che il ricorso da parte della P.A. all'utilizzo dell'intelligenza artificiale comporti lo "svuotamento" dell'esercizio della discrezionalità amministrativa esercitata dall'azione umana in quanto, di fatto, invero subordinata e appiattita alle risultanze del tecnicismo dell'algoritmo elaborato dalle società esterne che forniscono alle Amministrazioni i sistemi di automazione.

Per le considerazioni di cui sopra si ritiene opportuno che, al pari di quanto già stabilito dal legislatore all'art. 30, comma tre, e all'art. 19, comma 7 del d.lgs. n. 36/2023:

- a) sia data sempre evidenza nella motivazione del provvedimento dell'iter logico motivazionale con cui l'Amministrazione ritiene di avere positivamente valutato la possibilità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sia in relazione al provvedimento che al procedimento o procedura in cui si andrà a contestualizzare il medesimo provvedimento amministrativo;
- b) nel provvedimento sia attestata dal soggetto competente all'adozione del provvedimento/attività e/o del responsabile del procedimento la conoscibilità e la comprensibilità dell'algoritmo; questo al fine di evitare che l'esercizio dell'azione amministrativa sia condizionato dalle scelte di soggetti terzi che elaborano gli algoritmi e forniscono gli strumenti di automazione;
- c) nel provvedimento sia altresì attestato dal soggetto competente all'adozione del provvedimento/attività e/o del responsabile del procedimento il rispetto del principio di non discriminazione algoritmica e la non esclusività della decisione algoritmica (garanzia della riserva di umanità).

Quanto individuato alle lettere a, b, e c deve trovare compiuta esposizione nella motivazione del provvedimento amministrativo al fine di permettere al destinatario del provvedimento di esercitare un sostanziale, e non formale, controllo a posteriori sul legittimo esercizio dell'azione amministrativa da parte dell'uomo" e non esclusivamente dalla "macchina".

L'UNAA, inoltre, ritiene che in coerenza con quanto indicato al punto 4 della nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa "Intelligenza artificiale e Giustizia amministrativa: strategie di impiego, metodologie e sicurezza" anche all'articolo 13 sia previsto l'esclusione dell'uso dell'intelligenza artificiale per la redazione di testi di qualunque tipologia.

Se, infatti, tale indicazione vale per le decisioni giurisdizionali si ritiene che possa valere anche per i provvedimenti amministrativi.

## **Art. 14**

### **Quadro normativo del ddl**

L'art. 14 nella sua versione attuale prevede che *"1. I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Il Ministero della giustizia disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari. Per le altre giurisdizioni l'impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti. 2. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento."*

### **Proposta di modifica**

L'UNAA ritiene che l'art. 14 nella sua proposta di formulazione sia carente, in quanto, da una parte, non tiene conto del ruolo decisivo dell'avvocatura, come interlocutrice nel disciplinare le regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre, dall'altra parte, non fa buon uso degli strumenti legislativi a disposizione. Il tema principale, infatti, è che la

materia dell'intelligenza artificiale deve avere una regolamentazione il più possibile unitaria, seppure con le necessarie differenze esistenti tra i vari plessi giudiziari, non attraverso meri atti amministrativi dei Ministeri, bensì tramite i regolamenti governativi delegati.

Quanto al ruolo dell'avvocatura, UNAA propone da una parte la previsione di un necessario momento di intesa e confronto con l'avvocatura, in cui, prima che venga emanato il regolamento delegato predetto, la stessa proponga le proprie modifiche e integrazioni al testo, di cui il Governo deve tenere conto. D'altronde, la stessa avvocatura è parte attrice del processo e fruitrice dei sistemi di intelligenza artificiale che dovessero essere utilizzati nel mondo della giustizia, tanto da dover necessariamente essere audita rispetto al corretto utilizzo degli stessi. In tal senso, l'avvocatura dovrebbe anche essere parte dei tavoli tecnici in materia, al fine di garantire un coordinamento tra mondo tecnico-ingegneristico di programmazione e necessità giuridiche.

Quanto alla tipologia di strumento legislativo da usare, UNAA propone che le regole settoriali non siano rinviate ad atti di natura amministrativa adottati dagli organi regolatori dei vari settori della giustizia, ma che debba essere utilizzato, quantomeno, lo strumento del regolamento delegato, al fine di garantire un procedimento di confronto e dibattito più strutturato del semplice atto ministeriale.